



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**Comune di Pasturana**



---

**UFFICIO TRIBUTI**

# **REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'I.R.PE.F.**

# **INDICE**

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.
- Articolo 2 - Competenze.
- Articolo 3 - Responsabile dell'entrata.
- Articolo 4 - Attività di controllo e accertamento.
- Articolo 5 - Aliquote.
- Articolo 6 - Esenzioni.
- Articolo 7 - Versamenti e rimborsi.
- Articolo 8 - Rinvio dinamico.

## **Articolo 1** **Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., riporta la disciplina generale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedura e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il Regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello Statuto e del Regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.

## **Articolo 2** **Competenze**

1. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione a carattere regolamentare, provvede:
  - all'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
  - all'approvazione e la modifica del relativo Regolamento;
  - alla variazione dell'aliquota, all'individuazione e alla determinazione della soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
2. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota s'intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla Legge.

## **Articolo 3** **Responsabile dell'Entrata**

1. Per la gestione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF la Giunta Comunale, in sede annuale di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) di cui all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente il tributo stesso, normalmente individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario.
2. In caso di assenza la sostituzione avviene in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, per l'acquisizione delle risorse.

## **Articolo 4** **Attività di controllo e accertamento**

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale IRPEF deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.
2. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30.09.2005, N. 203, convertito con Legge 02.12.2005, n. 248, che disciplina la partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.
4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.

## **Articolo 5** **Aliquote**

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

2. A decorrere dall'anno 2015, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs. 360/1998, viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale nelle seguenti misure:

<b>CLASSI DI REDDITO</b>	<b>ALIQUOTA</b>
da € 0,00 (zero) ad € 15.000,00	0,25%
da € 15.000,01 ad € 28.000,00	0,45%
da € 28.000,01 ad € 55.000,00	0,60%
da € 55.000,01 ad € 75.000,00	0,70%
oltre € 75.000,00	0,80%

3. Le aliquote di cui al punto 2) s'intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
4. Le predette aliquote diventeranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002.
5. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

### **Articolo 7**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad €. 8.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Pasturana, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione.

### **Articolo 8**

#### **Versamenti e rimborsi**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Il versamento non è dovuto per importi di modesto ammontare così come stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 400/1988; in fase di prima applicazione detti importi sono fissati, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge 289/2002, in € 12,00 (dodici).
3. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio qualora sia stato direttamente riscontrato.
4. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro i termini previsti dalla Legge in materia di Imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione necessaria a consentire la verifica dell'effettivo diritto al rimborso.
6. L'esito del procedimento dovrà essere comunicato al contribuente nei termini di legge in materia.
7. Parimenti ai versamenti non si procede a rimborsi per importi di modesto ammontare così come stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 400/1988, importi fissati, in fase di prima applicazione, in € 12,00 ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge 289/2002.

### **Articolo 9**

#### **Rinvio dinamico**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali e, in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.